

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2021**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società Leone Film Group S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 27 maggio 2021, ore 17:00, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ordine del giorno**

1. proposta di modifica dello statuto sociale per il necessario adeguamento dello stesso alle intervenute modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**1. Proposta di modifica dello statuto sociale per il necessario adeguamento dello stesso alle intervenute modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione (di seguito, la “**Relazione**”) ha la finalità di illustrare e motivare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 26 aprile 2021, come indicate all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione.

Im particolare, con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di modificare alcune disposizioni dello statuto della Società (di seguito, lo “**Statuto**”). Dette modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare il contenuto dello Statuto agli emendamenti e agli aggiornamenti apportati al Regolamento Emittenti AIM Italia, introdotti da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, e ai quali la Società è tenuta a conformarsi.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Art. 11

Le modifiche proposte consentono di coordinare la previsione delle maggioranze previste ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni con l’art. 30 dello Statuto, di nuovo inserimento, relativo alle maggioranze previste in caso di revoca dall’ammissione delle negoziazioni.

Art. 12

Viene inserita la possibilità che i soci rappresentanti il 10% del capitale sociale propongano all’assemblea di trattare materie ulteriori a quelle previste nell’avviso di convocazione.

Art. 13

Dal momento che la Società è un emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio in quanto le sue azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante, si propone di prevedere, ai sensi dell’art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione in caso di assemblea ordinaria e di una terza in caso di assemblea straordinaria.

#### Art. 13-bis

Viene inserito l'art. 13-bis, che riprende parte del contenuto della precedente formulazione dell'art. 13 dello Statuto, relativa alla rappresentanza degli azionisti in assemblea. Inoltre, viene prevista la possibilità che la Società possa avvalersi, ai fini della rappresentanza degli azionisti in assemblea, di un rappresentante designato, applicando in via volontaria l'art. 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999.

#### Art. 14 e Art. 15

Gli artt. 14 e 15 dello Statuto vengono adeguati a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, TUF; viene inoltre previsto che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF. Gli amministratori indipendenti devono essere preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società.

#### Art. 18

Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società e delle relative deliberazioni, pur in assenza di regolare convocazione, viene espunto il riferimento alla presenza del revisore.

#### Art. 19

Viene inserito un richiamo all'art. 30 dello Statuto, relativo alle maggioranze previste in caso di revoca dall'ammissione delle negoziazioni.

#### Art. 22

Viene specificata la durata del mandato del collegio sindacale (3 esercizi) e vengono previste le modalità di nomina dei sindaci. Inoltre, viene precisato che essi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF. Viene inoltre eliminata la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### Art. 28 e Art. 28-bis

La disposizione relativa alla disciplina dell'OPA endosocietaria viene integrata con la nuova formulazione, relativa al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal TUF, di cui alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Art. 29

In tema di partecipazioni significative, viene precisato che il raggiungimento o il superamento delle soglie stabilite dal Regolamento Emittenti con riguardo alle azioni con diritto di voto deve essere comunicato alla Società entro quattro giorni di negoziazione. Viene inoltre previsto che, in caso di violazione di tale obbligo, le azioni che non siano state oggetto di comunicazione sono computate ai fini del quorum costitutivo ma non anche del quorum deliberativo.

#### Art. 30

Viene inserito l'art. 30, relativo alla revoca dall'ammissione delle negoziazioni, nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Art. 31

Viene inserito l'art. 31, relativo alla disciplina delle operazioni con parti correlate. Viene pertanto richiamata la procedura parti correlate adottata dalla società.

Al fine di consentire una migliore comprensione delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare allo Statuto sociale è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale è riprodotto il testo degli articoli dello Statuto e, a fronte dello stesso, il nuovo testo oggetto di proposta con evidenza delle relative modifiche.

Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>Art. 11</b> = Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.</p> <p>Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge nei singoli casi.</p>	<p><b>Art. 11</b> = Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.</p> <p>Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30, le maggioranze necessarie ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e quelle previste ai fini della validità delle relative deliberazioni sono quelle richieste dalla legge nei singoli casi.</p>
<p><b>Art. 12</b> = L'assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell'Assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero" o "Il Tempo" o "Milano Finanza".</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM o in altri sistemi</p>	<p><b>Art. 12</b> = L'assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell'Assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Messaggero" o "Il Tempo" o "Milano Finanza". I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di</p>

multilaterali di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli azionisti purchè sia fornita la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito agli specifici recapiti che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla Società con lettera raccomandata.

convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli azionisti purchè sia fornita la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito agli specifici recapiti che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla Società con lettera raccomandata.

**Art. 13** = Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare a norma dell'art. 2372 del c.c., coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

-

**Art. 13** = Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

**Art. 13-bis** = Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare a norma dell'art. 2372 del c.c., coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie

	<p>scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.</p> <p>Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.</p>
<p><b>Art. 14</b> = La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati anche tra soggetti non soci.</p>	<p><b>Art. 14</b> = La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati anche tra soggetti non soci.</p>

<p>L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli amministratori.</p> <p>Resta inteso che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del 5 dicembre 2011.</p>	<p>L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il numero degli amministratori. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.</p> <p>Resta inteso che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, nonché dal Codice di Corporate governance adottato da Borsa Italiana pro tempore vigente e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>
<p><b>Art. 15</b> = Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, durano in carica per tre esercizi e possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo. L'Assemblea ne determina l'eventuale compenso.</p>	<p><b>Art. 15</b> = La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale</p>

divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF; tale candidato deve essere indicato in una posizione tale da garantirne la nomina. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto, ivi inclusa una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che almeno un candidato



indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società; f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti

come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statuari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti

	<p>debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>
<p><b>Art. 18</b> = Il consiglio di amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.</p> <p>Il presidente convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 23.</p> <p>Le riunioni collegiali del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni collegiali del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.</p> <p>Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi/revisore se nominati.</p> <p>Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p>	<p><b>Art. 18</b> = Il consiglio di amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.</p> <p>Il presidente convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 23.</p> <p>Le riunioni collegiali del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni collegiali del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.</p> <p>Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.</p> <p>Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p>
<p><b>Art. 22</b> = I soci eleggono il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determinano il compenso. I soci eleggono altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al collegio sindacale si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che</p>	<p><b>Art. 22</b> = I soci eleggono il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determinano il compenso. I soci eleggono altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti</p>

vengono scelti e nominati, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la Società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere esercitata anche dal collegio sindacale, che, in tal caso, sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, nonché dal codice di corporate governance adottato da Borsa Italiana pro tempore vigente. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 4 del presente statuto, ossia la produzione, la coproduzione, il doppiaggio, il mixage, la distribuzione, la compravendita, il commercio e/o l'importazione e l'esportazione di film e cortometraggi, l'assunzione di artisti anche in esclusiva, l'organizzazione e la gestione di spettacoli teatrali, nonché tutte le attività connesse con l'industria e l'esercizio di attività cinematografica, televisiva e teatrale in genere.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni

candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto, nonché una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato

accetta la propria candidatura; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, il sindaco decade

	<p>dalla carica. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p>
<p><b>Art. 28</b> = In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM, e a partire da tale data di ammissione, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento</p>	<p><b>Art. 28</b> = A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della</p>

dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio entro 30 (trenta) giorni dal ricordo e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni

offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.



necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

-

**Art. 28-bis** = A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

La disciplina di cui alle norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello Statuto.

Fermo restando quanto segue, nell'ipotesi in cui trovi applicazione il richiamo dell'articolo 111 del TUF, il prezzo non potrà essere inferiore al valore calcolato mediante applicazione dei criteri dell'articolo 2437-ter c.c.. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle

	<p>sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;</p> <p>(ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p><b>Art. 29</b> = Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi all'AIM, troverà applicazione ai sensi del Regolamento Emittenti dell'AIM (il "Regolamento Emittenti") la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza") salvo quanto qui previsto.</p> <p>Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio</p>	<p><b>Art. 29</b> = Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi all'AIM, troverà applicazione ai sensi del Regolamento Emittenti dell'AIM (il "Regolamento Emittenti") la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza") salvo quanto qui previsto.</p> <p>Il socio che venga a detenere azioni della Società con diritto di voto ammesse alla negoziazione sull'AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva</p>

<p>di Amministrazione.</p> <p>Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. Pertanto, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 29 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 c.c.</p> <p>Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>
<p>-</p>	<p><b>Art. 30</b> = La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti.</p> <p>Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche</p>

	<p>indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
-	<p><b>Art. 31</b> = Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p>Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di</p>

Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Le disposizioni di cui al presente articolo 31 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le azioni della Società siano quotate su AIM Italia e nella misura in cui rimangano quotate su AIM Italia.

### **Valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza del diritto di recesso a seguito delle modifiche proposte.**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che qualora l'Assemblea Straordinaria della Società deliberi di approvare le modifiche proposte, detta approvazione non comporterà l'insorgere del diritto di recesso, di cui all'art. 2437 del Codice Civile, in capo ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Leone Film Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente*

*- vista e approvata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*1. di modificare lo statuto della Società, come risultante dal testo allegato, al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia;*

*2. di conferire al Presidente Andrea Leone e all'Amministratore Delegato Raffaella Leone, disgiuntamente*

*tra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione a quanto precede al fine di eseguire la predetta deliberazione, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal Codice Civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione della medesima.”*

Roma, 26 aprile 2021

---

Andrea Leone

Presidente del Consiglio di Amministrazione